



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 04 OTTOBRE 2023

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario	X				
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gaetano Viciconte	Vice Presidente	X				
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X				
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere	X				
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Laura Capacci	Consigliere	X				
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere	X				
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X				
Avv. Andrea Pesci	Consigliere					X
Avv. Carlo Poli	Consigliere					X
Avv. Laura Ristori	Consigliere					X
Avv. Antonio Voce	Consigliere	X				
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 12636), si apre alle ore 15,27.

Dalle ore 14,45 alle ore 15,10 si è svolta la seduta pubblica ex art. 8 L. 247/2012 per l'impegno solenne di n. 4 iscritti all'Albo degli Avvocati e nell'Elenco dei Praticanti Abilitati.

Dalle ore 15,10 alle ore 15,20 il Consiglio ha incontrato il nuovo Procuratore della Repubblica, Dott. Filippo Spiezia che, in precedenza, ha assistito alla Cerimonia degli Impegni solenni.

Il verbale dell'adunanza del 27.09.2023 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 02.10.2023), viene approvato alle ore 15,27 dai Consiglieri presenti alla suddetta adunanza.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet ad esclusione delle delibere n. 2 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 17,20.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2023

DELIBERA n. 3

### CERIMONIA MEDAGLIE D'ORO AGLI ISCRITTI CON 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ELENCO PREMIANDI - AUTORIZZAZIONE SPESE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr. 16 del 12.07.2023 e nr. 7 06.09.2023 con cui il Consiglio ha deliberato di organizzare per il 27.11.2023, come ogni anno la Cerimonia delle Medaglie d'oro;
- preso atto che per la Cerimonia del 2023 i premiandi risultano essere 36 iscritti, come da elenco allegato (all. 1);
- considerato che per la Cerimonia in oggetto occorrono quindi 36 medaglie d'oro e, poichè negli scorsi anni sono stati acquistate per i premiandi medaglie di dimensioni mm. 27 in oro 9 kt. gr. 8 complete di astucci, si ritiene opportuno, anche per questo anno, provvedere all'ordinazione della stessa tipologia di medaglia;
- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto il preventivo di spesa (prot. 11913) della Società Picchiani e Barlacchi Srl, fornitore storico dell'Ordine, redatto per n. 36 medaglie di tipologia come sopra descritta, comporta un costo di € 341,60= (trecentoquarantuno/60) IVA inclusa cadauna, oltre alle spese di spedizione per un importo di €. 20,00 (vento/00), per un importo complessivo di €. 12.322,00 (dodicimilatrecentoventidue/00) IVA inclusa comprensivo di incisioni e custodie (come da prospetto allegato);
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010327 – Toghe targhe e medaglie - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 7.900,00 (settemilanovecento/00) oltre ad una variazione in aumento per un importo di €. 5.190,60 (cinquemilacentonovanta/60) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 0/00 (zero/00) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- rilevata la necessità di provvedere all'ordine, per avere le succitate medaglie in tempo utile per la Cerimonia entro l'anno 2023 ed anche consentendo di bloccare il costo delle medaglie e contestualmente effettuare il pagamento dell'importo indicato nel preventivo della Ditta Picchiani e Barlacchi;
- richiamata la delibera nr. 2 del 19.10.2022;

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto di n. 36 medaglie di dimensioni mm. 27, in oro 9 kt., gr. 8, complete di astucci, come da preventivo della Società Picchiani e Barlacchi Srl, per un importo complessivo pari ad €. 12.322,00 (dodicimilatrecentoventidue/00) IVA e spese di spedizione incluse, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Tesoriere a sostenere le spese;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,31.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2023

DELIBERA n. 4

### PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO DEGLI EVENTI FORMATIVI GESTITI DALLA FONDAZIONE – REGOLAMENTAZIONE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Segretario e del Consigliere Facchini,

- vista la sempre crescente necessità di garantire a tutti i Colleghi iscritti al Foro di beneficiare della offerta formativa che la Fondazione propone;
- tenuto conto dei costi sostenuti dall'Ordine per ottimizzare gli spazi, sia con riferimento all'auditorium all'interno del palazzo di giustizia che agli spazi virtuali sulla piattaforma in utilizzo per gli eventi a distanza;
- considerato che agli eventi organizzati dalla Fondazione, soprattutto quelli a distanza, partecipano anche numerosi avvocati di altri Fori e che anche la piattaforma a distanza che consente l'accesso fino a 1.000 partecipanti per gli eventi più importanti non riesce ad assicurare l'accesso a tutti gli avvocati interessati;
- rilevato che, nonostante gli inviti e le continue raccomandazioni, ci sono ancora Colleghi che si iscrivono a molti eventi senza poi partecipare e senza cancellare la prenotazione precludendo così di potersi iscrivere agli altri;
- tenuto conto che - proprio al fine di evitare che tali ingiustificabili comportamenti continuino a penalizzare gli Iscritti con delibera del 3 maggio 2017 il Consiglio aveva adottato un regolamento attuativo disciplinante le modalità di frequentazione degli Eventi Formativi;
- Preso atto che appare, anche alla luce delle nuove metodologie didattiche e della crescente richiesta di partecipazione agli eventi formativi dovuta anche alla entrata in vigore della Riforma Cartabia, aggiornare il Regolamento confermando la necessità di proseguire il monitoraggio di tali comportamenti ed a bloccare temporaneamente la possibilità di iscrizione on line;

tutto ciò premesso,

al fine di dare concreta attuazione agli obblighi portati dall'art. 20, 5° comma del Regolamento n.6/2014 e tenuto conto della Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD) del Consiglio Nazionale Forense in ordine alle modalità di frequentazione degli Eventi Formativi, in funzione dell'attribuzione dei crediti formativi,

## DELIBERA

di adottare il seguente regolamento attuativo, così modificando quello in precedenza adottato con delibera n. 3 del 3 maggio 2017

### **A) REGOLAMENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI E DEGLI INGRESSI AGLI EVENTI GRATUITI**

- Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente tramite la piattaforma Sfera e l'accesso alla sede dell'evento formativo, come la relativa frequentazione, sarà consentita solo a coloro che hanno il tesserino magnetico, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, salvo quanto indicato al successivo paragrafo D).
- Una volta chiuse le iscrizioni per raggiungimento del numero massimo di partecipanti, coloro che si iscrivono verranno inseriti in una lista di attesa; qualora pervengano disdette, chi è in lista di attesa riceverà la conferma dell'iscrizione.
- Non sarà consentito l'accesso a coloro che non risultano iscritti.
- E' necessario presentarsi presso la sede formativa 30 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento formativo, per le preliminari operazioni di registrazione.
- L'ingresso all'evento formativo sarà sempre consentito agli iscritti, ma in presenza di un ritardo superiore a 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'evento formativo, il sistema non consentirà l'attribuzione dei crediti formativi.
- Per gli eventi a distanza la partecipazione sarà assicurata dalla registrazione dell'accesso telematico (entrata e uscita) del partecipante da parte del gestionale dell'evento (al momento Go to Webinar) nonché dalla corretta risposta ad almeno due su quattro domande intuitive a risposta multipla che l'organizzatore potrà, se ritiene, inserire.

### **B) MANCATA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI GRATUITI**

- L'iscritto, se impossibilitato a partecipare all'evento formativo, è tenuto a cancellare la propria iscrizione quanto prima possibile, così da consentire la partecipazione ai colleghi in lista di attesa.
- Alla mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare, senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 3 (tre) mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
- Le assenze "ingiustificate" (senza disdetta) non valgono per gli iscritti in lista di attesa.

### **C) VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ED ACCREDITAMENTO**

- L'allontanamento temporaneo dall'aula durante l'evento formativo deve essere sempre registrato (uscita e rientro), utilizzando il rilevatore delle presenze.
- L'assenza dall'aula per un tempo complessivo superiore a 30 minuti non consente il riconoscimento dei crediti formativi previsti per l'evento.
- Per gli Eventi Formativi che durano una (o più) intere giornate, occorre sempre attestare l'uscita alla fine della "sessione mattutina" ed il rientro alla "sessione pomeridiana", utilizzando il rilevatore delle presenze.
- L'assenza temporanea a ciascuna delle due sessioni non potrà essere superiore a 30 minuti complessivi, da registrarsi con le modalità di cui al precedente capoverso.
- Al termine dell'evento formativo, i partecipanti sono tenuti a utilizzare il rilevatore delle presenze. Diversamente, i crediti previsti per l'evento formativo non potranno essere attribuiti.

- La Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze – Scuola Forense ed il personale addetto alla raccolta delle presenze in sede di evento formativo non sono, in ogni caso, autorizzati a registrare le presenze agli eventi formativi con modalità diverse da quelle ordinarie utilizzate presso la sede di svolgimento.

#### **D) AVVOCATI APPARTENENTI AD ORDINI CHE NON HANNO RILASCIATO IL TESSERINO MAGNETICO**

- Le iscrizioni all'evento formativo sono effettuate secondo le prescrizioni di cui al precedente paragrafo A).
- L'allontanamento temporaneo dall'aula durante l'evento formativo deve essere sempre attestato (uscita e rientro) sottoscrivendo il registro cartaceo.
- L'assenza dall'aula per un tempo complessivo superiore a 30 minuti non consente il riconoscimento dei crediti formativi previsti per l'evento.
- Per gli eventi formativi che durano una (o più) intere giornate, occorre sempre attestare l'uscita alla fine della "sessione mattutina" ed il rientro alla "sessione pomeridiana" sottoscrivendo il registro cartaceo.
- L'assenza temporanea a ciascuna delle due sessioni non potrà essere superiore a 30 minuti complessivi, da registrarsi con le modalità di cui al precedente capoverso.
- Al termine dell'evento formativo, i partecipanti sono tenuti a sottoscrivere il registro cartaceo. Diversamente, i crediti previsti per l'evento formativo non potranno essere attribuiti.
- La Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze – Scuola Forense ed il personale addetto alla raccolta delle presenze in sede di Evento formativo non sono, in ogni caso, autorizzati a registrare le presenze agli eventi formativi con modalità diverse da quelle ordinarie utilizzate presso la sede di svolgimento.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,41.

Il Consiglio dispone trasmettersi copia della presente delibera alla Fondazione per la Formazione Forense, ai COA Toscani ed alle Associazioni Forensi, auspicando che le stesse vogliano fare proprie le disposizioni in quanto compatibili, oltre alla pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

**Il Consigliere Segretario**



**Il Presidente**





## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2023

DELIBERA n. 5

SPORTELLO PREVIDENZIALE – SEZIONE EMPOLI

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

vista la richiesta dell'Associazione Avvocati Empoli e Valdelsa di prevedere l'istituzione di uno "sportello previdenziale", delocalizzato presso i locali a disposizione dell'Ordine nella sede del Giudice di Pace di Empoli, al fine di garantire tale servizio anche su quel territorio (prot. 12136);

acquisita la disponibilità del coordinatore della Commissione Previdenza ed Assistenza forense, Consigliere Bonafede, di garantire la copertura di detto servizio, anche con l'eventuale disponibilità degli altri componenti la Commissione,

DELIBERA

- di delegare quale referente del costituendo sportello previdenziale delocalizzato a Empoli, nei locali dell'Ordine presso la sede del Giudice di Pace, il Consigliere Bonafede;
- di affidare al Consigliere Bonafede l'incarico di verificare ed individuare i tempi di fornitura del servizio a far data dal mese di ottobre 2023, anche attraverso le procedure organizzative già operanti per lo sportello presso la sede di Firenze;
- di predisporre, a cura del Consigliere Bonafede, la pubblicazione della notizia sul sito dell'Ordine ed una newsletter informativa da parte dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, con il voto contrario del Consigliere Passagnoli, all'unanimità dei restanti presenti, alle ore 15,41.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2023**

**DELIBERA n. 6**

**RICHIESTA REVISIONE PARERE CNF SU EQUO COMPENSO**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

visto il testo della lettera (all. 1) da inviare al Consiglio Nazionale Forense per invitare lo stesso ad una revisione del proprio parere (n. 24/2023), espresso in ordine all'ambito di applicazione della disciplina prevista dall'art. 7 della legge n. 49/2023,

**DELIBERA**

di condividere la bozza della lettera (all. 1) e di disporre la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,49.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

M. 1

Oggetto - Parere n. 24/2023 in tema di equo compenso – richiesta di revisione

Onorevole Consiglio Nazionale Forense,

Interveniamo con riferimento ai contenuti del parere n. 24 del 23 giugno 2023, in materia di equo compenso, espresso su richiesta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Brindisi, Bari, Massa Carrara, Padova, Bologna e Pisa, che chiedevano, con particolare riguardo all'ambito di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 49/2023, se la disposizione di cui all'articolo 7 della legge si applicasse unicamente al caso in cui l'Avvocato abbia richiesto l'opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2 della medesima legge 49/2023 o se la stessa potesse applicarsi in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.

Secondo il suddetto parere dovrebbe tenersi conto della previsione di carattere generale recata dall'art. 2 della legge n. 49/2023 secondo cui *“la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”* e, pertanto, tale disposizione, nel fissare l'“ambito di applicazione” dell'intera legge - e dunque anche del suo articolo 7 - non si applicherebbe tutti i rapporti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati in convenzione con i c.d. “clienti forti”.

A parere del sottoscritto Consiglio dell'Ordine la portata dell'art. 7 della legge n. 49/2023 potrebbe (e dovrebbe) essere intesa in senso più ampio e generale, a valere, quindi, in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine; ciò per le seguenti considerazioni:

- 1) in primo luogo, perché, laddove il professionista fosse in possesso di una convenzione sottoscritta e la volesse far valere, non avrebbe alcuna necessità di chiedere l'opinamento, e, comunque, il Consiglio dell'Ordine non potrebbe mai valutare il contenuto della convenzione o di qualsiasi accordo sottoscritto tra le parti, rientrando gli stessi nella libera autonomia contrattuale delle stesse;
- 2) in secondo luogo, laddove il professionista, invece, fosse in possesso di una convenzione e volesse far dichiarare la nullità di una o più clausole che assuma essere in violazione delle disposizioni della legge 49/2023 l'unica autorità competente a pronunciarsi al riguardo sarebbe quella giudiziaria.

Ragionando diversamente, cioè restringendo l'ambito di applicazione al solo perimetro dell'art. 2, allora l'art. 7 non avrebbe alcun senso, scemata sarebbe la sua valenza e di nessuna utilità pratica. A tale riguardo, condividiamo i contenuti dell'articolo a firma del Prof. Avv. Leonardo Carbone (recentemente pubblicato sulla rivista di Cassa Forense) che, correttamente, ha definito l'art. 7 una

nuova procedura “semplificata” per azionare il recupero del credito professionale, introducendo un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa assumendo che *“è da ritenersi che nonostante la collocazione dell’art.7 nella disciplina dell’equo compenso, la sua formulazione è tale da fare ritenere il nuovo strumento processuale utilizzabile in via generale dall’avvocato per il recupero del suo compenso; e ciò in quanto a differenza della disciplina della prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso (art.5, comma 2, l.n.49/2023, in cui si fa espresso richiamo ai clienti forti...nonostante l’art.2, comma 3)), nell’art.7 in questione non vi è alcun riferimento alle imprese di cui all’art.2 della legge n. 49/2023”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono confidiamo che il Consiglio Nazionale Forense voglia rimeditare i contenuti del precedente parere nei termini fin qui prospettati.

Con i più cordiali saluti.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 04 OTTOBRE 2023**

**DELIBERA n. 7**

**RILASCIO ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA  
(ART. 25 REGOLAMENTO N. 6/2104 DEL CNF)**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente e del Consigliere Facchini;

- visto l'art. 7 del Regolamento per il rilascio dell'attestato di formazione continua approvato dal Consiglio con delibera n. 3 del 23.12.2016;
- vista la richiesta dell'Avv. Tommaso Stianti prot. 12118/23 per l'ottenimento dell'attestato di formazione continua ex art. 25 del Regolamento del CNF n. 6/2014 per gli anni transitori 2020, 2021 e 2022;
- preso atto del parere favorevole della Commissione per l'Accreditamento delle attività formative del 27.09.2023;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di rilasciare l'attestato di formazione continua all'Avv. Tommaso Stianti in materia generica per gli anni transitori 2020, 2021 e 2022.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,50.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2023

DELIBERA n. 8

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018 udita la relazione del Consigliere assegnatario, si pronuncia sul seguente fascicolo:

<b>R.R. 43/2021</b>	Consigliere Bendinelli	<b>non luogo a provvedere</b>
<b>R.R. 73/2017</b>	Presidente Paparo	<b>non luogo a provvedere</b>
<b>R.R. 25/2022</b>	Consigliere Segretario	<b>non luogo a provvedere</b>
<b>R.R. 14/2020</b>	Vice Presidente	<b>non luogo a provvedere</b>
<b>R.R. 196/2020</b> <b>R.R. 140/2020</b>	Consigliere Voce	<b>non luogo a provvedere</b>
<b>R.R. 89/2019</b>	Consigliere Pasquinuzzi	<b>non luogo a provvedere</b>

La presente delibera è stata chiusa alle ore 17,05.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2023**

**DELIBERA n. 9**

**FONDO PAOLA D'ALESSANDRO  
A FAVORE DELLA COMMISSIONE ATTIVITA' CULTURALI  
E DIFFUSIONE DELLA LEGALITA' DELL'ORDINE**

Il Consiglio, su relazione del Vice Presidente,

- preso atto della comunicazione del 3 ottobre u.s. di Valentina e Francesca Paparo, figlie della Collega Paola D'Alessandro, circa la decisione maturata insieme al padre, Sergio, di costituire in occasione della ricorrenza del primo anniversario della sua scomparsa, un Fondo dell'ammontare di € 25.000,00 (venticinquemila) (all. 1) da destinarsi al finanziamento delle attività della Commissione consiliare cultura e diffusione della legalità;

**DELIBERA**

di accettare l'offerta, esprimendo sincero ringraziamento per il gesto di liberalità in favore dell'Ordine e di dare evidenza sul sito dell'Ordine della costituzione del Fondo;

di dare mandato alla Commissione consiliare cultura e diffusione della legalità sia di determinare modalità e termini dell'utilizzo dell'importo messo a disposizione sia di decidere circa il concreto impiego delle risorse per lo svolgimento degli specifici eventi da realizzare.

La presente delibera è stata adottata, con l'astensione del Presidente Sergio Paparo, all'unanimità dei restanti presenti alle ore 17,16.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente f.f.**

fil. 1

Valentina e Francesca Paparo



Firenze, 2 ottobre 2023

On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

presidenza@ordineavvocatifirenze.eu  
segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

**Oggetto: Costituzione del "Fondo Paola D'Alessandro" a favore delle attività della Commissione cultura e diffusione della legalità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**

Onorevole Consiglio dell'Ordine,

il 12 novembre dello scorso anno è morta nostra madre, Paola D'Alessandro, che è stata iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze per oltre 40 anni (dal 30 giugno 1982 come Praticante, dal 4 giugno 1986 come Avvocato e dal 20.6.2014 come Cassazionista).

Nostra madre ha sempre svolto la sua attività professionale nel rigoroso rispetto delle regole deontologiche tenendo sempre il Consiglio dell'Ordine quale suo punto di riferimento ed apprezzandone molto l'impegno svolto a favorire la crescita anche culturale della categoria e la diffusione della cultura della legalità

Recentemente, quali sue eredi, abbiamo incassato alcune notule (per circa 25.000,00 €) relative a sue pratiche gestite congiuntamente con nostro padre Sergio.

Nell'imminente ricorrenza del primo anniversario della sua scomparsa, d'intesa con nostro padre, abbiamo deciso di destinare l'intero importo alla costituzione del "Fondo Paola D'Alessandro" che mettiamo a disposizione del Consiglio dell'Ordine quale dotazione a favore delle attività della Commissione consiliare cultura e diffusione della legalità che saranno organizzate a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Lasciamo, ovviamente, al Consiglio di decidere se e con quali modalità dare evidenza a questa nostra iniziativa.

Ringraziando per l'attenzione ed augurando buon lavoro, porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Valentina Paparo

Francesca Paparo